

**L.R. ABRUZZO 14 marzo 1997, n. 21.**

**Norme per il potenziamento degli Aeroclub.**

**Art. 1**

1. La Regione Abruzzo, nella previsione della sicura espansione del trasporto aereo per spostamenti legati all'imprenditorialità crescente, interviene al sostegno e allo sviluppo degli Aeroclub abruzzesi riconosciuti dalla Federazione aeronautica internazionale che esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di propria competenza, attività turistico-sportiva, didattica di volo a motore o a vela, di aeromodellismo o paracadutismo.

**Art. 2**

1. In relazione alle finalità previste dal precedente articolo, la Giunta regionale interviene, per il 1997, concedendo agli Aeroclub un contributo allo scopo di potenziare l'organizzazione degli stessi, in relazione, anche, all'evidente servizio di controllo sul territorio che gli Aeroclub ordinariamente, spontaneamente e con spirito civico effettuano.

2. L'intervento di cui al presente comma è destinato:

a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi;

b) allo svolgimento dell'attività didattica nei vari settori aeronautici ed all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;

c) alla realizzazione di manifestazioni aeronautiche, turistico-sportive e di propaganda del trasporto aereo;

d) all'ammodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea.

**Art. 3**

1. La Giunta regionale potrà, con apposita e circostanziata convenzione, chiedere agli Aeroclub, in particolari situazioni di emergenza o di calamità naturale, di mettere a disposizione flotta, organico, soci e strutture, per la partecipazione e collaborazione alle operazioni di soccorso, di avvistamento e controllo del territorio, nei particolari periodi di pericolo di incendi boschivi, alluvioni, valanghe e ritrovamenti, con spirito di volontariato e non certamente di lavoro aereo.

**Art. 4**

1. La Giunta regionale assegna agli Aeroclub di cui all'art. 1, che abbiano presentato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

apposita domanda corredata del programma di attività e di previsioni di spesa, un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo comma.

2. L'importo complessivo del contributo verrà suddiviso tra gli Aeroclub aventi diritto con i seguenti criteri:

a) il 20% diviso in parti uguali tra gli Aeroclub;

b) il 25% diviso tra gli Aeroclub in proporzione alle ore di volo così come certificato dal Ministero dei trasporti;

c) il 25% diviso tra gli Aeroclub in proporzione al numero dei brevetti rilasciati;

d) il 20% diviso tra gli Aeroclub in ragione del numero degli aeromobili di rispettiva proprietà provvisti di certificato di navigabilità in corso di validità e certificato di immatricolazione;

e) il 10% destinato agli Aeroclub che esercitano in proprio la gestione di aeroporti e strutture aeroportuali.

3. Gli elementi assunti a base di calcolo indicati alle lettere b), c), d), e) del precedente comma sono riferiti all'anno precedente a quello di assegnazione del contributo.

### **Art. 5**

1. Gli Aeroclub beneficiari sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, il rendiconto della destinazione e utilizzazione del contributo regionale ottenuto.

2. La Giunta regionale, in caso di disforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 2, provvede alla revoca del contributo ed al recupero totale o parziale delle somme erogate.

### **Art. 6**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 50.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000, quota parte della partita n. 25 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 21, Tit. 2, Ctg. 3, Sez. 9) il Cap. 212351 denominato «Norme per il potenziamento degli Aeroclub» con lo stanziamento di sola competenza di lire 50.000.000.

### **Art. 7**

1. La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.